

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER PUBBLICITA' MEDIA DIGITALI

## ART. 1 OGGETTO, IRREVOCAABILITA' DELL'ORDINE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è la disciplina dei rapporti contrattuali tra Rai Pubblicità ed il Committente relativi ad investimenti pubblicitari destinati alla diffusione tramite piattaforma Internet, Mobile, Tablet, Smart-TV, etc. gestite da Rai S.p.A. e/o da editori terzi di cui Rai Pubblicità è concessionaria e/o da partner distributivi del Gruppo RAI (di seguito "Editori"). Ogni ordine di pubblicazione, di cui le condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante, dovrà riportare le condizioni particolari della campagna pubblicitaria. L'ordine di pubblicità è per il Committente irrevocabile, per un periodo di 120 giorni e si renderà impegnativo per Rai Pubblicità mediante accettazione.

## ART. 2 PALINSESTO, MODIFICHE PIANIFICAZIONE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Rai Pubblicità, prima dell'inizio della pubblicazione dei messaggi pubblicitari comunicherà al Committente la pianificazione pubblicitaria (posizione, formato e date). Detta pianificazione avrà valore puramente indicativo e non vincolante per Rai Pubblicità. In proposito il Committente prende atto che gli Editori, per esigenze tecniche e/o di servizio, possono variare in ogni momento, in tutto o in parte il palinsesto dei siti e/o dei portali gestiti modificando la pianificazione pubblicitaria oppure può cessare l'attività di uno o più siti senza che per questo Rai Pubblicità e/o gli Editori possano essere ritenuti responsabili per gli ordini di pubblicità non soddisfatti e senza che il Committente possa vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo. Rai Pubblicità, da parte sua, pur impegnandosi a fare quanto in suo potere per garantire il rispetto della pianificazione indicata, si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, ogni modifica che ritenesse necessaria per adeguare la pianificazione pubblicitaria alle suddette variazioni e, quindi, di inserire il messaggio in uno spazio alternativo avente caratteristiche affini a quello originario. Qualora ciò non risultasse possibile, Rai Pubblicità e il Committente definiranno tempi e modi di recupero ovvero, in alternativa, il Committente potrà rinunciare agli spazi oggetto di variazione.

## ART. 3 FACOLTA' DI RINUNCIA

Ogni rinuncia allo spazio prenotato dovrà essere espressa a mezzo lettera raccomandata. Tale rinuncia, fatti salvi i diritti di Rai Pubblicità relativi alla eventuale parte dell'impegno già eseguita e ad eccezione di quanto previsto nell'articolo che precede, comporterà l'addebito di una penale pari al 15 per cento dell'importo dello spazio rinunciato se la rinuncia avverrà a Rai Pubblicità prima di 60 giorni dalla data programmata. Qualora la rinuncia pervenisse nel periodo successivo ai 60 giorni anzidetti e comunque 30 giorni prima dell'inizio della pubblicazione, la penale sarà pari al 35 per cento dell'importo dello spazio rinunciato; successivamente a tale termine l'importo sarà dovuto per intero, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Gli addebiti saranno conteggiati al prezzo netto pattuito all'atto della prenotazione.

## ART. 4 CONSEGNA MATERIALE E DIRITTO DI RIFIUTO

Il Committente prende atto che Rai Pubblicità effettuerà tutte le operazioni di verifica dei requisiti tecnici dei messaggi pubblicitari, che gli Editori effettueranno le operazioni di controllo e approvazione circa la conformità dei contenuti dei messaggi alle disposizioni di legge e dell'Autodisciplina Pubblicitaria e alla linea editoriale. A tale scopo, il Committente si impegna a consegnare a Rai Pubblicità ovvero ad altri soggetti da Rai Pubblicità indicati, il materiale occorrente per la pubblicazione dei messaggi, realizzato conformemente alle prescrizioni tecniche indicate nei listini e/o nella sezione "Media Digital" del sito [www.raipubblicita.it](http://www.raipubblicita.it) e alle disposizioni di cui sopra, almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio della pubblicazione, anche nel caso di pubblicazione con modalità a mezzo reindezzamento ai siti indicati dal Committente. Il medesimo termine decorre nel caso in cui sia necessaria la correzione o la sostituzione del materiale da parte del Committente per difformità tecniche o di contenuto. Il Committente prende atto che qualunque modifica del messaggio pubblicitario, anche in caso di pubblicazione con modalità a mezzo reindezzamento (Redirect) dovrà essere preventivamente sottoposta a Rai Pubblicità nel rispetto dei termini sopra indicati. Tutte le spese relative alla produzione ed alla trasmissione del materiale pubblicitario sono a carico del Committente. La mancata pubblicazione dei messaggi dovuta al ritardo nella consegna dei materiali, alle errate indicazioni nel caso di pubblicazione con modalità a mezzo di reindezzamento ai siti indicati dal Committente ovvero al mancato rispetto da parte del Committente delle disposizioni summenzionate e/o delle ulteriori prescrizioni impartite comporterà, comunque, la fatturazione dei relativi spazi prenotati. Gli Editori si riservano la facoltà di non accettare e/o sospendere e/o interrompere in qualsiasi momento la pubblicazione dei messaggi pubblicitari, per esigenze di natura editoriale o in caso di messaggi in contrasto con le disposizioni di legge o dell'Autodisciplina Pubblicitaria, senza che il Committente possa vantare nei confronti di Rai Pubblicità e degli Editori alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo e fermo restando l'obbligo dello stesso di corrispondere quanto dovuto per i messaggi già pubblicati.

## ART. 5 INIZIATIVE SPECIALI DIGITAL

Con il termine "Iniziativa Speciali" si intendono i messaggi pubblicitari creati ad hoc da Rai Pubblicità o dall'Editore per il Committente tramite l'utilizzo di formati diversi dai formati standard proposti da Rai Pubblicità. La realizzazione delle "Iniziativa Speciali" avverrà a cura di Rai Pubblicità e degli Editori che le gestiranno con propri mezzi, sulla base di indicazioni fornite preventivamente da parte del Committente. Durante la fase di realizzazione delle "Iniziativa Speciali", il Committente avrà la facoltà di presentare osservazioni e di fornire indicazioni. Rai Pubblicità comunicherà al Committente gli eventuali compensi spettanti a terze parti relativi alla realizzazione tecnica delle iniziative speciali.

## ART. 6 RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

In ogni caso e per ogni eventualità il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti connessi alla realizzazione ed alla pubblicazione delle comunicazioni commerciali nonché ai contenuti delle stesse e dei siti eventualmente raggiungibili attraverso queste. Il Committente garantisce di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica delle comunicazioni commerciali e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la loro pubblicazione. A tal fine, fermo restando che l'approvazione editoriale e legale da parte degli Editori non costituiscono in alcun modo esonero di responsabilità per il Committente, questi si impegna a manlevare e tenere indenni Rai Pubblicità e gli Editori verso i terzi in genere per ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole (reclamo, pretesa o richiesta, etc.) derivante dalla pubblicazione delle comunicazioni commerciali, dai contenuti delle stesse, dei siti eventualmente raggiungibili attraverso queste nonché dalle modalità di fatturazione delle comunicazioni commerciali medesime. Nel caso di comunicazioni commerciali relative ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina legislativa in materia, nessuno escluso, tenendo indenni per l'effetto Rai Pubblicità e gli Editori da ogni pretesa o richiesta da parte dell'Amministrazione competente o dei destinatari della manifestazione a premio oggetto delle comunicazioni commerciali. Nel rispetto della disciplina legislativa in materia, Rai Pubblicità emetterà le fatture nei confronti del Committente, intendendosi per Committente sia il soggetto che agisce in nome e per proprio conto, sia il soggetto che, munito di mandato scritto, agisce in nome proprio e per conto di un soggetto terzo.

Fermo restando quanto precede, il Committente si impegna altresì a manlevare e tenere indenni Rai Pubblicità e gli Editori verso i terzi in genere in relazione a ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole (reclamo, pretesa o richiesta, etc.) derivante dalla violazione delle obbligazioni poste a carico del Committente, o delle terze parti da questo incaricate, nell'ambito dell'uso di cookie o altri tracciatori online di cui al successivo art. 19.

## ART. 7 COMUNICAZIONI COMMERCIALI DURANTE IL PERIODO ELETTORALE

Nel caso di comunicazioni commerciali diffuse durante il periodo elettorale - ferme le prescrizioni di cui alla linea editoriale di Rai (disponibile nella sezione "Rai per gli operatori della Pubblicità" del sito di Rai) e le prescrizioni applicabili alle pubbliche amministrazioni e ad integrazione di quanto previsto all'articolo "Responsabilità del Committente" - il Committente garantisce che le comunicazioni commerciali non contengono immagini o riferimenti a candidati, esponenti di partito e movimenti politici, parlamentari europei, membri usciti dal parlamento italiano o membri del Governo italiano, delle giunte e dei consigli regionali o degli enti locali né affermazioni, dichiarazioni o comportamenti che possano, direttamente o indirettamente, influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire indicazioni di voto o manifestare preferenza di voto. Per l'effetto il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni la Rai Pubblicità e la Rai per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa, richiesta avanzata dalle Autorità competenti o da terzi, connessa o conseguente alla diffusione di tali comunicazioni commerciali.

## ART. 8 ACCETTAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

Il Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sono vincolanti e obbligatorie per il mezzo di diffusione e si impegna a rispettare detto Codice ed a conformarsi alle decisioni dei suoi organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse.

## ART. 9 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 45 giorni dalla data di emissione delle singole fatture. Rai Pubblicità si riserva comunque la facoltà di esigere dal Committente il pagamento anticipato dell'intero ordine ovvero la possibilità di richiedere idonee garanzie. In caso di ritardo nel pagamento Rai Pubblicità applicherà interessi di mora calcolati al tasso di riferimento europeo maggiorato di tre punti percentuali. L'inadempienza del Committente nel pagamento dei corrispettivi autorizzerà Rai Pubblicità a sospendere senz'altro l'esecuzione della campagna ancora in corso, a ritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale e a pretendere l'importo complessivo residuo a titolo di penale.

## ART. 10 RICONOSCIMENTO SCONTO D'AGENZIA E MANLEVA

L'importo degli spazi pubblicitari a pagamento, come indicato nel contratto, sarà soggetto ad uno sconto del 15% nel caso in cui il Committente si avvalga di un'impresa e/o struttura, professionalmente idonea, operante nel settore della comunicazione. Resta in ogni caso convenuto che tale impresa non avrà alcunché a pretendere, a nessun titolo, nei confronti di Rai Pubblicità. Resta, inoltre, inteso che qualora il Committente dovesse agire in nome proprio e per conto di un terzo lo stesso dovrà rilasciare lettera formale di incarico, sottoscritta dal terzo, contenente diretta assunzione di impegno da parte di quest'ultimo per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.

## ART. 11 IMPOSTE E SPESE DI BOLLO E REGISTRO

Tutti gli oneri fiscali comunque derivanti dal rapporto contrattuale sono a completo carico del Committente, comprese le eventuali spese di bollo e registro del contratto in caso d'uso.

## ART. 12 ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA LISTINI

Il Committente dichiara di aver preso visione dei correnti listini di vendita di Rai Pubblicità pubblicati e/o disponibili sul sito [www.raipubblicita.it](http://www.raipubblicita.it), e di accettarli come parte integrante e vincolante del rapporto contrattuale.

## ART. 13 UNIVOCITA' PRODOTTO E CAMPAGNE MULTIPRODOTTO

Ogni singolo messaggio pubblicitario, oggetto dell'ordine, non dovrà contenere alcun richiamo a ditte o prodotti non contemplati nell'ordine stesso. Qualora all'interno di un messaggio pubblicitario vengano citati prodotti o servizi appartenenti a classi di prodotto differenti, alla tariffa di listino, calcolata sul totale della durata del messaggio pubblicitario, verrà applicato un supplemento del 20%.

## ART. 14 CONTESTAZIONI

La pubblicazione del messaggio pubblicitario si intende effettuata con la semplice visualizzazione del relativo messaggio pubblicitario all'interno dei siti e/o portali gestiti da RAI. Le contestazioni per le irregolarità eventualmente riscontrate nella pubblicazione dei messaggi pubblicitari dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata a Rai Pubblicità di Torino, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione del messaggio oggetto di contestazione con l'indicazione dell'irregolarità riscontrata. In nessun caso il Committente potrà ritardare o sospendere i pagamenti. Nel caso di riconosciuta fondatezza del reclamo il Committente avrà diritto alla sola nuova pubblicazione del messaggio interessato con esclusione di qualsiasi altro risarcimento.

## ART. 15 MODIFICHE

Qualsiasi modifica delle presenti condizioni generali di contratto non sarà ritenuta valida se non pattuita per iscritto.

## ART. 16 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Gli parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Committente dichiara di aver preso visione del documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" elaborato da Rai Pubblicità e consultabile nell'area "L'Azienda" del sito [www.raipubblicita.it](http://www.raipubblicita.it). L'osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il contratto. La violazione anche di una sola delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto, costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il risarcimento del danno.

## ART. 17 CODICE ETICO

Il Committente, preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Gruppo Rai – che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nell'area "L'Azienda" del sito [www.raipubblicita.it](http://www.raipubblicita.it) – si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo Rai si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza di tutte le disposizioni di detto Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il risarcimento del danno.

## ART. 18 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal rapporto contrattuale, come pure nell'ipotesi di contenzioso di connessione di cause, ove Rai Pubblicità sia convenuta è esclusivamente competente in via esclusiva il Foro di Torino, ove Rai Pubblicità sia attrice, la stessa potrà ricorrere tanto al Foro di Torino quanto a quello del domicilio del convenuto.

## ART. 19 DISCIPLINA DEI COOKIE E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO ONLINE

In considerazione della normativa vigente in materia di cookie (Direttive europee 2002/58/CE e 2009/136/CE, art. 122 D.Lgs. n. 196/2003) e del Provvedimento del Garante dell'8 maggio 2014 per l'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie e successivi Chiarimenti, il Committente fornisce il collegamento (link) alle privacy policy delle terze parti, laddove l'utente web possa acquisire le informazioni pertinenti e rilasciare il consenso o esercitare il diritto di opposizione. Nel caso di documentata difficoltà nel reperire tali link, il Committente metterà a disposizione di Rai Pubblicità il corrispondente link del Committente stesso, tramite cui l'utente web possa effettuare le indicate operazioni di esercizio del consenso o dell'opposizione all'uso dei cookie.

Qualora il Committente affidi l'attività di misurazione delle proprie campagne pubblicitarie digitali a società di misurazione terze con le quali Rai Pubblicità non intrattiene rapporti contrattuali diretti, il Committente si impegna a comunicare a Rai Pubblicità il nominativo delle suddette società di misurazione. Il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti data protection conseguenti ai rapporti con le società di misurazione e all'ottenimento dei necessari consensi degli utenti in merito alla citata attività di misurazione. Fermo restando quanto precede, il Committente si impegna e garantisce che la privacy policy pubblicata sul proprio sito web rispetti le prescrizioni normative ossia fornisca le informazioni richieste dalla normativa data protection tra cui l'indicazione:

- dell'uso di tecnologie di terze parti;
- delle opzioni di gestione di consenso od opposizione dei cookie da parte degli utenti finali.

## ART. 20 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL

### REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Titolarietà. Titolare del trattamento è Rai Pubblicità S.p.A., con sede legale in Torino, Via Giovanni Carlo Cavalli, 6 10138 Torino. Finalità del trattamento. Rai Pubblicità S.p.A. tratta i dati personali dei soggetti interessati per la sola finalità della instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali per la diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali sui mezzi per i quali essa è concessionaria indicati sul sito [www.raipubblicita.it](http://www.raipubblicita.it), nonché per la ideazione e realizzazione di prodotti pubblicitari, nonché per finalità ad essa strettamente correlate.

Esercizio dei diritti. In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati presso Rai Pubblicità e conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne l'integrazione o la rettifica oppure, nei casi previsti dalla legge, la portabilità, la limitazione di trattamento, la cancellazione dei dati trattati, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; su richiesta, potrà ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento. L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste secondo legge. Le richieste dovranno essere formulate via e-mail all'indirizzo: [privacy@raipubblicita.it](mailto:privacy@raipubblicita.it).

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si invitano gli interessati a consultare l'informativa completa presente sul sito [www.raipubblicita.it/legal](http://www.raipubblicita.it/legal).

(Firma e Timbro del Committente)

(Data)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 1 (Oggetto, irrevocabilità dell'Ordine e conclusione del contratto); art. 2 (Palinsesto modifiche pianificazione e limitazioni di responsabilità); art. 4 (Consegna materiale e diritto di rifiuto); art. 6 (Responsabilità del Committente); art. 14 (Contestazioni); art. 16 (Responsabilità Amministrativa); art. 17 (Codice Etico); art. 18 (Foro Competente).

(Firma e Timbro del Committente)

(Data)

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....

in qualità di legale rappresentante della Società ..... con sede in.....

codice fiscale e iscrizione presso il registro delle imprese.....consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci costituiranno inadempimento contrattuale,

con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il risarcimento del danno,

### DICHIARA

ai fini della pubblicazione di pubblicità web di cui Rai Pubblicità curi la raccolta:

- l'inesistenza dello stato di liquidazione o di procedure concorsuali, di divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero di un procedimento volto a determinare l'insorgenza di tali situazioni;
- l'assenza a carico di amministratori ed insititori, soci e responsabili tecnici della Società, di sentenze di condanna passate in giudicato ovvero applicative della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per reati che incidano sulla moralità e sulla condotta professionale;
- l'assenza a carico della Società di sentenze irrevocabili applicative di sanzioni per responsabilità amministrativa in conseguenza di reati non colposi previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- l'assenza di misure interdittive antimafia;

(Luogo e Data)

(Firma e Timbro)